



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 127 DEL 18.09.2003

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive disciplinato dal D.Lgs 31.3.1998 n. 112 (Tit. II Capo/V) e dal D.P.R. 20.10.1998 n. 447, come modificato dal D.P.R. n. 440 del 7.12.2000.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:

- per SUAP si intende lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II. capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;
- per Responsabile dell'ufficio SUAP si intende il dirigente responsabile della struttura presso la quale è istituito lo Sportello Unico per le attività Produttive ovvero di altro dirigente della stessa struttura individuato a i sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;
- per Responsabile del procedimento si intende il responsabile unico del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento finale;
- per Referente del SUAP in altri uffici comunali si intende il dipendente individuato come responsabile delle fasi procedurali di competenza di una Sezione ma ricomprese nello Sportello Unico.

Art. 3 FINALITA'

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione Comunale assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione delle procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi come elencate all'Art. 4, comma 1, del presente Regolamento ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del territorio comunale.

2. Lo S.U.A.P. persegue i seguenti obiettivi:

- Trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi;
- Snellimento delle procedure tramite l'unicità procedimentale;
- Efficienza dell'azione amministrativa;

- Facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti d'assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti, e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
- Previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcune delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori ed omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni.

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. n. 44711998 e successive modifiche e integrazioni, fanno capo i procedimenti amministrativi unici relativi alla localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti a uso impresa; rientrano tra gli impianti suddetti quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni;
2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive esercita, altresì attività di carattere informativo, promozionale e di supporto allo sviluppo delle attività produttive nel territorio del Comune di Pomezia;
3. Allo Sportello Unico per le Attività Produttive sono attribuite le necessarie e adeguate risorse umane e strumentali.

Art. 5 ORGANIZZAZIONE

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate direttamente ed in modo unitario dal Comune di Pomezia attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora in poi denominato SUAP).
2. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità perseguite, secondo i programmi definiti dall'Amministrazione Comunale.
3. Per tutti gli interventi previsti all'art.3 del presente regolamento, trova applicazione il criterio dell'unicità del procedimento amministrativo; ciò determina:
 - che gli atti istruttori intercorrono unicamente tra il responsabile dello S.U.A.P. e gli altri uffici interni del Comune ovvero le amministrazioni esterne, escludendo ogni contatto diretto di questi ultimi con il soggetto richiedente;
 - che i singoli procedimenti di competenza sia degli uffici interni del Comune che delle amministrazioni esterne assumono la struttura di fasi endoprocedimentali rispetto al procedimento principale che si conclude con il provvedimento finale del S.U.A.P.;

4. Le modalità afferenti il rapporto di collaborazione tra S.U.A.P. e amministrazioni coinvolte nei procedimenti dello sportello unico sono disciplinate da appositi accordi stipulati tra le singole amministrazioni interessate;
5. I rapporti tra gli uffici interni titolari di endoprocedimenti sono regolati secondo le modalità di cui allo specifico protocollo d'intesa;
6. Lo S.U.A.P. adotta adeguate misure organizzative per mettere a disposizione degli utenti le informazioni disponibili di carattere promozionale, sulla localizzazione delle aree e degli impianti produttivi, sugli incentivi, sulle agevolazioni e sulle opportunità per le imprese, o comunque volte a favorire lo sviluppo del territorio;
7. Le informazioni e la documentazione disponibile sono inserite dallo S.U.A.P. nella rete telematica;
8. Presso lo S.U.A.P. viene reso disponibile un archivio informatico, al quale è consentito l'accesso a chiunque vi abbia interesse nel rispetto delle norme poste a garanzia della tutela della riservatezza; l'accesso è gratuito, anche in via telematica, per le informazioni relative:
 - agli adempimenti occorrenti per le procedure previste dal presente regolamento;
 - alla modulistica per la presentazione delle domande e delle denuncia inizio attività;
 - all'elenco delle domande di autorizzazione presentate;
 - allo stato del loro iter procedurale;
 - a tutte le disponibilità - promozionali, localizzative, di incentivo - concernenti le attività produttive volte a favorire lo sviluppo del territorio.

Art. 6 COMPITI E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL SUAP

1. Al Responsabile del SUAP compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo S.U.A.P., compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Al medesimo compete la responsabilità dell'intero procedimento e dell'emanazione del provvedimento finale attinente gli interventi di cui all'articolo 4, co. 1, del presente regolamento. Ferma restando tale responsabilità, il Responsabile può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando loro la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori continuando, comunque, ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.
3. Il Responsabile del SUAP convoca la Conferenza di servizi e promuove le audizioni ai sensi del DPR 44012000;
4. Oltre a quanto indicato nei commi precedenti, il Responsabile dello Sportello Unico attende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:

- a) si attiva affinché i responsabili dei sub-procedimenti delle altre Sezioni assicurino il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune;
- b) segue l'andamento dei sub-procedimenti presso gli Enti terzi di volta in volta coinvolti dal procedimento unico, interpellando direttamente i responsabili dei procedimenti di competenza;
- c) sollecita gli Enti terzi o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- d) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario gli Enti terzi o gli uffici di volta in volta interessati;
- e) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.

Il Responsabile deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività dello S.U.A.P. sia sempre improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c) rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;
- d) perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, volta alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza nonché al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 7 - INCARICO DI DIREZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. L'assegnazione dell'incarico di direzione è temporanea e revocabile.
2. L'incarico è conferito dal Sindaco con provvedimento motivato, sentito il Segretario Generale, secondo criteri di esperienza e di professionalità di tipo manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzione di direzione, anche a seguito di concorsi.
3. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità o assenza.
4. L'incarico è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l'incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco.
5. L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

6. L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere revocato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.

Art. 8 - PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI PRELIMINARI

1. Gli interessati possono presentare allo S.U.A.P. una richiesta di parere preventivo in ordine alla conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica;
2. Il procedimento per l'espressione del parere di conformità sui progetti preliminari si conclude entro il termine di 90 giorni;
3. Il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, può convocare una conferenza di servizi o convocare l'impresa per acquisire chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione;
4. Il parere sul progetto preliminare non pregiudica la definizione degli eventuali successivi procedimenti autorizzatori, comunque denominati, ed ai quali non è vincolato.

Art. 9 - PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

1. Il procedimento mediante autocertificazione è avviato da una D.I.A. in carta libera, utilizzando la modulistica a disposizione del pubblico presso il front-office dello S.U.A.P., corredata delle autocertificazioni, degli elaborati progettuali e della documentazione necessaria; nella D.I.A. è compresa, ove necessario, anche la richiesta del permesso di costruire o la D.I.A. edilizia;
2. Le autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, sono redatte da professionisti abilitati e sono sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa;
3. Il responsabile del procedimento accerta, per quanto di competenza, la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte;
4. Il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente la documentazione, per i profili di competenza, alle altre amministrazioni interessate; contestualmente invia la comunicazione di avvio del procedimento, che può essere effettuata con qualsiasi mezzo e pertanto anche per posta elettronica, telefax;
5. Il responsabile del procedimento immette la richiesta dell'intervento nell'archivio informatico e nel data base;
6. Nel caso in cui l'intervento contenga anche la richiesta ai fini edilizi del permesso per costruire o D.I.A. (edilizia), il responsabile del procedimento, con la trasmissione degli atti, determina anche l'avvio di tale endoprocedimento;

7. Le amministrazioni interessate non devono esprimere e comunicare un parere, e la valutazione della documentazione si intende effettuata positivamente in caso non vengano date comunicazioni contrarie allo S.U.A.P. nei termini di legge; nel caso invece sia accertata la irregolarità della documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento degli atti le amministrazioni interessate fanno pervenire allo S.U.A.P. la richiesta di eventuale documentazione integrativa, che a sua volta la trasmette al richiedente, fissando un termine entro il quale la documentazione richiesta va prodotta e decorso il quale il procedimento si conclude negativamente;

8. La richiesta di documentazione integrativa comunicata agli interessati sospende il procedimento fino alla presentazione di quanto richiesto;

9. Per la convocazione dell'impresa in contraddittorio si procede a norma dell'art.10, qualora al termine dell'audizione sia raggiunto un accordo e si renda necessaria una modifica progettuale, il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo;

10. Qualora sia richiesta la convocazione di una riunione da parte di soggetti portatori di interessi diffusi si procede a norma dell'art. 11; la convocazione della riunione sospende il termine del procedimento per non più di venti giorni;

11. Per l'accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, oltre all'accertamento della sussistenza e regolarità formale delle autocertificazioni, lo S.U.A.P. e le altre amministrazioni di cui intende avvalersi verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto; la verifica suddetta riguarda tra l'altro:

- la prevenzione degli incendi;
- la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
- l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
- l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
- il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni del lavoro;
- le emissioni inquinanti in atmosfera;
- le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
- le industrie qualificate come insalubri;
- le misure di contenimento energetico;

12. Decorso il termine di 60 giorni (o 45 giorni per gli impianti a struttura semplice), tenuto conto delle sospensioni di cui ai precedenti commi, senza che sia già intervenuto il provvedimento finale negativo il procedimento si intende concluso positivamente; la decorrenza del termine non fa venire meno le funzioni di controllo da parte dei Comuni e delle altre amministrazioni competenti.

13. Resta ferma la necessità del rilascio del permesso per costruire o D.I.A. per gli interventi ove tali provvedimenti risultino prescritti, nonché delle autorizzazioni espresse nel caso di procedimenti non autocertificabili;

14. Fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti entro i termini del procedimento e l'applicazione delle norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero D.I.A., decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità delle autocertificazioni prodotte, nonché delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori previamente acquisiti;

15. Il procedimento mediante autocertificazione non è ammesso nelle seguenti ipotesi:

a) negli interventi per i quali la normativa comunitaria prevede la necessità di un'apposita autorizzazione;

b) nelle materie di cui all'art. 1, co. 3, del D.P.R. n. 4471/1998, ovvero:

- quando le vigenti norme prevedono la valutazione di compatibilità e di impatto ambientale (V.L.A.)
- per gli impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari
- per gli impianti di produzione di materiali d'armamento
- per i depositi costieri
- per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali,
- per gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti
- (art 18 L. 128198)
- per gli impianti dove trovano applicazione le competenze e le procedure relative al pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

Art. 10 - CHIARIMENTI E AUDIZIONI IN CONTRADDITTORIO

1. Ove occorranza chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, oppure il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree destinate a insediamenti produttivi, il responsabile del procedimento può convocare il richiedente per un'audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale;

2. Il responsabile del procedimento può convocare all'audizione in contraddittorio anche i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni titolari di endoprocedimenti;
3. Qualora al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 71811990, n. 241 sulle caratteristiche de/l'impianto, il relativo verbale vincola le parti a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 44711998;
4. I termini del procedimento restano sospesi fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

Art. 11 - PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO

1. In qualsiasi momento nel corso del procedimento, e fino a quando questo non si è concluso, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere al S.U.A.P. memorie e osservazioni, di cui si dovrà tenere di conto nella motivazione del provvedimento finale, ovvero far pervenire la richiesta di un'audizione in contraddittorio o di una riunione cui partecipino anche i rappresentanti dell'impresa;
2. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, i termini del procedimento;
3. I soggetti partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici e esperti di loro fiducia; della riunione è redatto apposito verbale, nel quale sono riassunte le posizioni emerse e gli aspetti controversi, nonché la decisione motivata assunte dal responsabile del procedimento in ordine alle questioni procedurali.

Art. 12 - FALSITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. Per la verifica delle autocertificazioni in corso di istruttoria della domanda, il responsabile del procedimento si avvale degli uffici del Comune e delle pubbliche amministrazioni titolari di endoprocedimenti;
2. Qualora emerga la falsità di alcuna delle certificazioni, fatti salvi i casi di errore ed omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato; il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati;
3. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, lo S.U.A.P. ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

Art. 13 - IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

1. Il procedimento semplificato trova applicazione nei seguenti casi:
 - a) quando il richiedente non intende avvalersi del procedimento mediante autocertificazione;
 - b) nelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, non è ammesso il procedimento mediante autocertificazione;
2. Il procedimento è avviato da una domanda in bollo, utilizzando la modulistica a disposizione del pubblico presso il front-office dello S.U.A.P., corredata degli elaborati progettuali e della documentazione necessaria;
3. Il responsabile del procedimento immette la richiesta dell'intervento nell'archivio informatico e nel data base;
4. Lo S.U.A.P. adotta direttamente gli atti di propria competenza e trasmette tempestivamente la documentazione alle altre amministrazioni titolari di endoprocedimenti al fine di acquisire da esse, per quanto di rispettiva competenza, gli atti e i pareri comunque denominati; contestualmente all'interessato viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento, che può essere effettuata con qualsiasi mezzo, e pertanto anche per posta elettronica, telefax;
5. Le amministrazioni titolari di endoprocedimenti provvedono a far pervenire gli atti e pareri di propria competenza entro il termine di 90 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione; il responsabile del procedimento può fissare un termine maggiore o minore in relazione alla natura e alla entità dell'intervento richiesto;
6. Può essere richiesta per una sola volta documentazione integrativa, assegnando un termine massimo per la presentazione di quanto richiesto, trascorso il quale il procedimento si conclude e la domanda si intende non accolta;
7. La richiesta di documentazione integrativa comunicata agli interessati sospende il procedimento fino alla presentazione di quanto richiesto;
8. Le integrazioni documentali contenenti modifiche al progetto, agli impianti o agli interventi proposti, che non incidono sulla competenza di più amministrazioni titolari di endoprocedimenti, ovvero che presentano un carattere non sostanziale, non determinano conseguenze sul procedimento unico se recepite negli atti finali degli endoprocedimenti, da parte degli enti competenti per materia, entro i termini di conclusione di questi;
9. Le integrazioni documentali contenenti modifiche sostanziali determinano la convocazione di apposita Conferenza di Servizi secondo le modalità di cui all'art. 4, co. 5, del D.P.R. n. 4471/1998 e successive modifiche e integrazioni;
10. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, a ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto; le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo,

comunque denominati; tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico; in ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande a esse presentate relative ai procedimenti di cui all'art. 4 del presente regolamento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente;

11. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a V.I.A., il termine è di 150 giorni, fatta salva la possibilità di richiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga comunque non superiore a 90 giorni; in ogni caso, qualora l'amministrazione competente per la V.I.A., o altra amministrazione titolare di endoprocedimenti, rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne, entro 30 giorni, l'integrazione ai sensi dei precedenti commi;

12. Se una delle amministrazioni esprime un parere negativo, lo S.U.A.P. comunica questo parere al richiedente e il procedimento si intende concluso e la richiesta non accolta;

13. Decorsi inutilmente i termini di 90 e 150 giorni per l'emanazione degli atti e/o pareri da parte delle amministrazioni titolari di endoprocedimenti è convocata una conferenza dei servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241;

14. La convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica, anche all'fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse entro i successivi 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione;

15. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari; la conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso non superiore ai 5 mesi dalla data di inizio del procedimento o non superiore agli 11 mesi qualora vi siano opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;

16. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi, la quale si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dagli interessati, tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari e costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto.

Art. 14 - PROGETTI COMPORTANTI VARIAZIONI ALLO STRUMENTO URBANISTICO

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza;

2. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, lo S.U.A.P. può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 L. 71811990, n. 241, come modificato dall'art. 17 L. 151511997, n. 127 e successive modifiche, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso;

3. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della legge 17/8/1942 n.1150, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il Consiglio Comunale.

Art. 15 - PROCEDURA DI COLLAUDO

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati né professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività; al collaudo partecipano i tecnici del S.U.A.P. il quale, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento;

2. L'impresa chiede al S.U.A.P. di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il 20mo ed il 60mo successivo a quello della richiesta; decorso inutilmente tale termine il collaudo può aver luogo a cura dell'impresa che ne comunica le risultanze al S.U.A.P.; in caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva;

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione;

4. Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore; nel caso in cui risulti non conforme all'opera, ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, lo S.U.A.P. assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato;

5. Il certificato positivo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto;

6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati, che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge;

7. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della Regione e del S.U.A.P.;

8. Il collaudo effettuato direttamente dall'impresa non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 16 - SPESE E DIRITTI

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 44012000 il Comune pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite;
2. Le spese di istruttoria del procedimento unico sono stabilite con atto del Comune in relazione alle prestazioni da parte degli uffici e servizi deputati alle fasi istruttorie, di controllo e di collaudo, nonché per i servizi ausiliari e di promozione;
3. Le tariffe sono rese note al pubblico nelle forme previste dalla legge e dallo statuto comunale e sono tenute a disposizione di chi ne faccia richiesta presso lo S.U.A.P.

Art. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle prescrizioni normative in materia di insediamenti produttivi, alle norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, di tutela della privacy, nonché alle ulteriori norme giuridiche vigenti, in quanto applicabili.

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore